

## **Massima numero 75 del 29 marzo 2017**

**Comune di Forlì - quesito giuridico acquisito al protocollo n. 86620 del 01.06.2016 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico - Istanza di accesso agli atti di gara presentata da consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - Differibilità dell'accesso agli atti di gara di verifica dell'anomalia dell'offerta nei riguardi di consiglieri comunali istanti - Accesso civico cd generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, smi - AG 01/2017/AP**

[vai alla delibera](#)

**Riferimenti normativi:** Art. 13, comma 2, lett. c-bis del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 Art. 53, comma 2, lett. d) del D.lgs 50/2016 Art. 43, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 Art. 5, comma 2, del D. lgs 14 marzo 2013, n. 33

**Parole chiave:** Accesso agli atti di gara - Consigliere comunale - Procedimento ad evidenza pubblica - Anomalia dell'offerta - Fase di verifica - Differimento - Legittimo - Procedimento ad evidenza pubblica - Consigliere comunale - Diritto di accesso agli atti - Differimento - Legittimità - Accesso civico cd generalizzato - Accesso agli atti di gara - Codice dei contratti pubblici - Esclusioni - Limiti

La disciplina dettata dall'art. 13 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), in tema di accesso agli atti di gare pubbliche, è più restrittiva di quella generale di cui all'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, sia sotto il profilo soggettivo, atteso che nel primo caso l'accesso è consentito solo al concorrente che abbia partecipato alla selezione, che sul piano oggettivo, essendo l'accesso condizionato alla sola comprovata esigenza di una difesa in giudizio, laddove il citato art. 24 offre un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l'accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione sul piano processuale. Il diritto di accesso agli atti di gara è norma speciale rispetto al diritto di accesso della l. 241/90

In ragione della tutela del regolare esercizio dell'azione amministrativa e della tutela del principio di segretezza delle offerte, che tutela il principio di libera concorrenza nel mercato delle gare pubbliche, ai consiglieri comunali non può essere opposto un diniego assoluto di accesso agli atti, ma può essere legittimamente riconosciuto un differimento dell'accesso ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. d) del D.lgs 50/2016.

Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrano nell'ambito dei limiti e delle condizioni alle quali è subordinato l'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.lgs 33/13. Con riguardo a tale disciplina, si deve ritenere che - prima dell'aggiudicazione - il diritto di accesso civico generalizzato possa essere legittimamente escluso in ragione dei divieti di accesso previsti dall'art. 53 del D.lgs 50/2016; successivamente all'aggiudicazione della gara, il diritto di accesso debba essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.lgs 33/2013